

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Controversie lavoro
Previdenza e assistenza obbligatorie

composta dai magistrati
dott. Maria Rosaria MARASCO
dott. Maria Vittoria VALENTE
dott. Glauco ZACCARDI

Presidente relatore
Consigliere
Consigliere

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26.5.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ex art. 1 comma 58 legge 2012 n. 92 iscritto al n. 691 Generale degli affari
contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA

[REDACTED]
elettivamente domiciliata in Roma, **[REDACTED]** presso lo studio **[REDACTED]** e
rappresentato e difeso dall'Avv. **[REDACTED]** per procura in atti
parte reclamante

E

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Roma, **[REDACTED]** presso lo studio dell'Avv. Carlo
Alessandrini e rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Di Folco per procura in atti

parte reclamata

Oggetto: reclamo ex art. 1 legge 2012 n. 92 avverso la sentenza n. 78/2015 del Tribunale di
Cassino emessa in data 18.2.2015.

Conclusioni: come da scritti difensivi.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ex art. 1 comma 51 legge 2012 n. 92 **[REDACTED]** proponeva opposizione avverso la
ordinanza del Tribunale di Cassino emessa in data 18.2.2015 con la quale, in accoglimento del
ricorso proposto da **[REDACTED]**, era stato annullato il licenziamento ed ordinato alla società di
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno.

Con l'originaria domanda **[REDACTED]** aveva dedotto di avere lavorato dal 1.9.2008 alle
dipendenze della **[REDACTED]** srl, che gestisce due strutture destinate a pazienti con patologie
psichiatriche, con mansioni di infermiere generico e operatore sanitario presso le sedi operative
della società di **[REDACTED]** e **[REDACTED]**; che con lettera del 2.4.2013, egli era stato
licenziato, a seguito di contestazione disciplinare del 22.3.2015 per giusta causa, consistita nel
mancato inoltro delle richieste attestazioni relative alle sue qualifiche funzionali oltre che per
giustificato motivo oggettivo costituito dalla mancanza dei requisiti per la composizione della
pianta organica per la conferma dell'autorizzazione e l'accreditamento definitivo da parte della
Regione.

Duceva la insussistenza degli addebiti poiché la società era a conoscenza, fin dalla assunzione,
del titolo di studio che aveva conseguito, ossia il diploma di infermiere generico, e che, con tale
qualifica, egli era stato assunto; la violazione del principio dell'immediatezza rispetto a fatti noti
fin dall'inizio del rapporto di lavoro, la violazione del principio della immutabilità della
contestazione rispetto ad ulteriori circostanze riportate nella lettera di licenziamento (avere
volontariamente procrastinato la consegna dei documenti, nonché l'aver volontariamente indotto il
datore di lavoro in errore riguardo al titolo posseduto); la violazione del principio di proporzionalità



della sanzione; la insussistenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione poiché l'obbligo di dotare la struttura di personale in possesso di determinate qualifiche professionali era già in vigore al momento della assunzione del lavoratore e il rilascio della autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti minimi per l'esercizio della attività sanitaria o socio-sanitaria da parte della struttura interessata al provvedimento; motivo illecito del licenziamento.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Cassino rigettava il ricorso proposto dalla società avverso la ordinanza ex art. 1 comma 49 legge 2012 n. 92, con la quale era stato annullato il licenziamento intimato nei confronti del ricorrente con la reintegrazione del **██████████** nel posto di lavoro e la condanna della società a corrispondergli la indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni di fatto maturate dalla risoluzione del rapporto alla effettiva reintegra, comunque in misura non superiore alle dodici mensilità.

Il Tribunale, per quanto riguarda il recesso per motivi disciplinari, ha evidenziato la contraddittorietà degli addebiti e che, dalla documentazione in atti, emerge senza dubbio che il lavoratore non avesse in alcun momento inteso ingenerare nel datore di lavoro l'erroneo affidamento in ordine al possesso di titoli professionali invece non conseguiti.

In ordine alla motivazione addotta, in subordine, afferente la ritenuta impossibilità sopravvenuta della prestazione, il Tribunale evidenziava che la asserita impossibilità non potesse ritenersi sopravvenuta e la insussistenza di intervenute modifiche normative che non consentissero l'impiego del lavoratore presso la struttura.

La società propone reclamo per i seguenti motivi:

errata valutazione del Tribunale circa la esclusione della violazione dell'obbligo di informazione da parte del lavoratore- Avvenuta consegna di certificazione attestante la qualifica di infermiere professionale- Necessità dell'adibizione alla turnazione notturna- Eguale trattamento riservato agli infermieri, ad eccezione di infermiera avente diritto ai benefici connessi alla maternità- Omessa audizione degli informatori- Violazione dell'art. 115 cpc.

La società ribadisce di essersi determinata alla assunzione del **██████████** sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, del curriculum vitae da questi presentato e del modello C1 contemplante la qualifica di infermiere professionale e di avere rappresentato, continuamente, al lavoratore la necessità di integrare la documentazione richiesta.

La Corte osserva che, come evidenziato dal giudice della opposizione, l'appellante è stato assunto, con decorrenza dal 1.9.2008- dopo un contratto del 20.6.2008 di collaborazione occasionale per l'incarico di infermiere generico- come impiegato di terzo livello- infermiere generico.

Risulta agli atti che, all'atto dell'assunzione, il **██████████** aveva consegnato alla società il diploma della Scuola per infermieri generici con il quale egli veniva abilitato all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico con le mansioni previste dall'art. 4 del R.D. 2.5.1940 n. 1310 (doc. 2 di parte reclamante).

Il **██████████** aveva, altresì, presentato un curriculum vitae, nel quale egli aveva dichiarato di essere in possesso del diploma di infermiere generico conseguito in data 11.4.1975.

Per quanto riguarda il certificato del "Centro per" l'impiego di Pontecorvo del 8.11.2001, la indicazione di infermiere professionale, proveniente dall'ente, non consente di superare le risultanze del titolo di studio presentato dal **██████████** che non lasciava dubbi sul diploma effettivamente conseguito e sulla relativa abilitazione.

La società, inoltre, in conformità con il diploma dell'appellante, aveva assunto il **██████████** come infermiere generico e non è contestato che il lavoratore, durante il periodo di lavoro, avesse svolto le mansioni corrispondenti al diploma di infermiere generico: sorveglianza generica dei pazienti, aiuto del paziente nell'igiene personale, nella corretta assunzione dei farmaci, nella somministrazione dei pasti, medicazioni semplici, rilevamento della temperatura, polso, respiro, cura e pulizia degli ambienti destinati ai pazienti, pulizia e preparazione del materiale sanitario, esecuzione di compiti affidato da medici, psicologi, educatori, infermieri professionali.

Non merita, quindi, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la società fosse consapevole del titolo di studio del **██████████** e che, quindi, non fosse ravvisabile il contestato



inadempimento per il mancato inoltro delle richieste attestazioni relative alle sue qualifiche professionali.

Come evidenziato dal Tribunale, va escluso inoltre che sussistano le condizioni per configurare la violazione, da parte del lavoratore, dei doveri di corretta informazione del datore di lavoro e in generale di correttezza e buona fede nei confronti della società.

Non inficia tale giudizio la circostanza che la società avesse, con la nota del 19.4.2010, richiesto al ~~lavoratore~~ di esibire, entro il successivo 31.12.2011, la documentazione attestante il titolo minimo di operatore socio sanitario o equiparato- poiché con decreto del commissario ad acta del 7.7.2009 n. 48 venivano stabilite le nuove figure professionali da impiegare, dal 1.1.2012, presso le Comunità terapeutiche e comunità di convivenza- con la avvertenza che, in mancanza, l'azienda l'avrebbe considerato in esubero.

Si tratta di circostanza che accredita la conoscenza, da parte della società, del titolo di infermiere generico posseduto dal ~~lavoratore~~ né risulta che la mancanza della acquisizione del titolo richiesto nella predetta comunicazione- che individua una fattispecie diversa da quella contestata- abbia precluso l'impiego dell'appellante negli anni successivi.

Con il secondo motivo di reclamo, la società deduce la errata valutazione del Tribunale circa la pretesa insussistenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Con il terzo motivo di reclamo, la società deduce la errata valutazione del Tribunale circa la possibilità di impiego del lavoratore anche in assenza del titolo di infermiere professionale- la omessa valutazione circa la impossibilità di adibire il ricorrente a mansioni all'interno della struttura- Omessa considerazione degli standard qualitativi del personale per l'accreditamento della struttura: assenza di infermieri generici.

I motivi di reclamo possono essere esaminati congiuntamente.

La Corte osserva che, secondo la tesi difensiva, la società deduce la mancanza in capo al lavoratore del titolo professionale necessario per l'esercizio della attività lavorativa, deducendo che, con decreto del commissario ad acta n. 48/2009 la Regione Lazio aveva stabilito le nuove figure professionali da impiegarsi dal 1.1.2012 nelle comunità terapeutiche e nelle comunità di convivenza, non essendo più ammessa la figura dell'operatore generico.

Deduce altresì che, per l'autorizzazione e l'accreditamento da parte della Regione Lazio e per l'inclusione nel relativo elenco di cui alla Legge Regionale 3/2004, l'ente regionale richiede, tra gli altri presupposti, l'osservanza di requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie e socio sanitarie, allegati alla delibera della Giunta Regionale n. 424 del 14.7.2006 e modificati con decreto del Commissario ad acta, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 7.4.2011.

I suddetti requisiti ricomprendono l'impiego di personale adeguatamente qualificato, ed in particolare che gli operatori del ruolo sanitario educativo- riabilitativo siano diplomati o aventi laurea breve.

La Corte osserva che, come evidenziato dal Tribunale, senza idonea censura, la previsione dei "requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie e socio sanitarie" è stata introdotta per la prima volta nella Delibera di Giunta regionale n. 424 del 14.7.2006, per poi essere ripresa, sia pure con modifiche, nel Decreto del Commissario ad acta, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 7.4.2011, menzionato dalla società. Nella Delibera di Giunta regionale n. 424 del 14.7.2006 (doc. 14 di parte opponente) sono fissati, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 4/2003, i requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie, da parte della struttura interessata al provvedimento, sia essa pubblica o privata, in modo da rappresentare la soglia di sicurezza per l'attività sanitaria e socio-sanitaria, a garanzia del paziente.

In particolare, al punto 4.3.2 (Requisiti minimi organizzativi) è previsto che deve essere assicurata, per le strutture residenziali terapeutico- riabilitative, la presenza di personale di assistenza nelle 24 ore, per un certo numero di figure professionali, appartenenti al ruolo sanitario o psicologico, al ruolo sanitario infermieristico, al ruolo sanitario educativo- riabilitativo, al ruolo socio-sanitario e a



quello degli assistenti sociali.

E' corretto, quindi, il giudizio espresso dal Tribunale il quale ha escluso che fosse ravvisabile una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, atteso che la regolamentazione sugli standard dei servizi erogati dalla struttura era già in vigore al momento della assunzione del lavoratore e che, quindi, la scelta della società si fosse orientata, per esigenze organizzative diverse, su una professionalità di livello inferiore.

Tali requisiti minimi organizzativi non trovano significative modifiche, per le strutture residenziali psichiatriche, nel Decreto del Commissario ad acta, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 7.4.2011.

Va detto, al riguardo, che se è vero che per l'accreditamento è necessario, a garanzia della qualità della assistenza, una dotazione minima che risponda a determinate caratteristiche organizzative, la necessità della presenza di operatori del ruolo sanitario educativo- riabilitativo per diplomati o laureati con laurea breve (educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici della psicologia) non esclude l'impiego di figure professionali ulteriori per attività accessorie, come era da sempre avvenuto per il [redacted], non richiedenti la specifica abilitazione richiesta per l'infermiere professionale.

Per i rilievi svolti, superata la necessità di esame delle ulteriori questioni, il reclamo va respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione della parte soccombente, nei cui confronti la citata disposizione deve essere applicata.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo;

condanna la società reclamante alla rifusione, in favore della parte reclamata, delle spese del presente grado liquidate in complessivi euro 3.307,00 oltre 15% a titolo di rimborso spese, con distrazione.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione della parte soccombente, nei cui confronti la citata disposizione deve essere applicata.

Roma, 26.5.2015

Il Presidente estensore
Maria Rosaria Marasco

